



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 155/16/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CANALE ITALIA S.R.L. (FORNITORE DEL
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “CANALE
ITALIA”) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA
NELL’ART. 5-TER, COMMA 3, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PIEMONTE N. 8/2016)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge regionale del 7 gennaio 2001, n. 1, istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la convenzione del 17 settembre 2012, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al predetto Comitato regionale per le comunicazioni l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva inclusa la tutela del pluralismo mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte è stata contestata - cont. n. 8/2016 in data 13 aprile 2016 e notificata in pari data alla Canale Italia S.r.l. (di seguito anche Società), fornitore del servizio di media audiovisivo “*Canale Italia*”, la violazione della disposizione contenuta nell’art. 5-ter, comma 3, della delibera n. 538/01/CSP nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del giorno 29 settembre 2015; in particolare, dalle ore 12:30:53 alle ore 13:00:00, sul predetto servizio di media audiovisivo è stata trasmessa una televendita “*L’8 è servito*” di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto.

2. Deduzioni della Società

La predetta Società, nel presentare scritti difensivi in data 6 maggio 2016, ha chiesto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio, in quanto la televendita in esame “*non pubblicizza numeri da giocare al lotto*”, non presenta, in sovrimpressione, sullo schermo televisivo alcuna “*numerazione a valore aggiunto*”. Inoltre, nel corso della trasmissione della televendita stessa “*non vi è incitazione al gioco*”, mentre i pronostici sono elaborati “*su base razionale di inferenza statistica*”.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, con delibera n. 44/2016 del 16 giugno 2016, ha deliberato di proporre a questa Autorità “*l’irrogazione della sanzione amministrativa nella misura minima prevista dalla legge (pari ad un importo complessivo di euro 1.033,00)*”.

La proposta del predetto Comitato regionale per le comunicazioni non trova accoglimento.

La fase preistruttoria rispetto al momento di avvio del procedimento sanzionatorio non può, per scelte organizzative dell’Amministrazione, dilatarsi oltre limiti temporali ragionevoli e congrui allo scopo perseguito.

L’art. 3 comma 3, del *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*, di cui all’allegato A) alla delibera n. 410/14/CONS prevede, infatti, che l’espletamento dell’attività preistruttoria intesa all’acquisizione di ogni elemento necessario ai fini dell’avvio del procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data in cui si ha conoscenza formale dei fatti da verificare.

Dalla documentazione versata in atti risulta che il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte è venuto in possesso della registrazione della programmazione televisiva in esame richiesta alla società Canale Italia S.r.l. in data 23 ottobre 2015.

L’atto di contestazione per la violazione della disposizione di cui all’art. 5-ter, comma 3, della delibera n. 538/01/CSP è stato adottato solo in data 13 aprile 2016 e, quindi, oltre il prescritto termine di novanta giorni sopra indicato.

Peraltro, pur volendo considerare conclusa l'attività di verifica di cui all'art. 3, comma 2, della delibera n. 410/14/CONS al momento dell'accertamento della violazione, si osserva che quest'ultimo è stato compiuto in data 4 aprile 2016 e, quindi, sempre oltre il prescritto termine di novanta giorni (cfr. delibere nn. 44/16 e 45/16).

Nella vicenda in esame, rilevato che la fase preistruttoria ha avuto ad oggetto l'accertamento di una sola televendita, per di più, della durata di circa ventinove minuti, ai fini della considerazione in ordine alla congruità o meno della durata temporale dell'attività preistruttoria stessa, la stessa non è stata, oggettivamente, di complessità tale da giustificare la mancata osservanza dell'ordinario termine di novanta giorni.

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Canale Italia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo “*Canale Italia*”, per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi